

## 1. LE CONDIZIONI DI ATTUAZIONE

Le modalità di attuazione si riferiscono e rispettano le disposizioni del QCS Obiettivo 1, cui si fa riferimento per quanto non specificamente indicato nel presente testo. Il contenuto del presente capitolo potrà essere modificato da disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 53.2 del regolamento 1260/1999.

### 1.1. Coordinamento del Programma Operativo

#### 1.1.1. Autorità di gestione

L'autorità di gestione del Programma Operativo Regionale Sicilia 2000/2006, responsabile dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione e, in particolare, delle attività indicate all'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, è:

<i>REGIONE</i>	<i>SICILIANA</i>	–	<i>PRESIDENZA</i>
<i>Direzione</i>	<i>regionale</i>	<i>della</i>	<i>programmazione</i>
<i>Piazza Don</i>	<i>Luigi Sturzo,</i>	<i>36</i>	<i>90139 Palermo</i>
<i>responsabile:</i>	<i>Direttore</i>		<i>pro-tempore</i>
<i>posta elettronica: direzione.programmazione@regione.sicilia.it.</i>			

#### 1.1.2. Attività di coordinamento

Nel rispetto dell'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, il coordinamento per l'attuazione del POR è affidato alla Presidenza della Regione - Direzione regionale della Programmazione. In particolare, l'attività di coordinamento della Direzione regionale della Programmazione è organizzata sui sei gruppi di lavoro responsabili degli assi prioritari di sviluppo del Programma Operativo.

La Presidenza della Regione è responsabile del coordinamento del Programma per l'insieme dei Fondi strutturali. Le amministrazioni capofila dei fondi strutturali comunitari sono individuate nelle seguenti Amministrazioni regionali:

**Fondo Sociale Europeo (FSE):**  
*Regione Siciliana - Assessorato regionale lavoro, previdenza sociale, formazione professionale, ed emigrazione – Direzione regionale formazione professionale.*  
*Responsabile: Direttore pro-tempore*

**Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG)**  
*Regione Siciliana - Assessorato regionale agricoltura e foreste – Direzione regionale interventi strutturali*  
*Responsabile: Direttore pro-tempore*

**Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP)**  
*Regione Siciliana - Assessorato regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca – Direzione regionale Pesca*  
*Responsabile: Direttore pro-tempore*

Capofila per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) è la Presidenza della Regione, Direzione Regionale della programmazione.

L'autorità di gestione, al fine di assicurare un adeguato flusso di informazioni nell'ambito del coordinamento generale, comunica tempestivamente e con regolarità alle altre Amministrazioni sopra elencate eventuali elementi o posizioni di carattere generale che hanno ripercussioni "orizzontali" sugli interventi.

L'autorità di gestione, inoltre, assicura il coordinamento anche attraverso l'organizzazione di riunioni periodiche con le amministrazioni capofila per fondo, in cui sono indicate le metodologie

comuni ed identificate soluzioni agli eventuali problemi manifestatisi; se necessario, ogni qualvolta ritenuto opportuno, pone il problema specifico all'attenzione del Comitato di Sorveglianza del POR, alle cui decisioni le Amministrazioni devono conformarsi.

### **1.1.3. Organizzazione e procedure**

La Regione Siciliana cura l'attuazione del POR nel rispetto delle direttive, dei termini, e delle modalità stabilite dal Regolamento (CE) del Consiglio n. 1260 del 21.06.1999, della vigente normativa statale e regionale.

#### **– Giunta di Governo**

Delibera sugli atti di programmazione discendenti dai regolamenti comunitari, sulla base e nei casi previsti dalla vigente normativa regionale.

Delibera sulla proposta di Programma Operativo Regionale o di modifica dello stesso.

Approva il progetto di Complemento di Programmazione e di adeguamento dello stesso elaborato dall'autorità di gestione.

Previo accordo del Comitato di Sorveglianza, adotta il Complemento di Programmazione ed i suoi adattamenti.

#### **– Presidenza della Regione - Direzione regionale della Programmazione**

Autorità di gestione del POR Sicilia 2000/2006, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento CEE n.1260/99.

Tiene i rapporti della Regione con i servizi della Commissione Europea e dell'Amministrazione centrale dello Stato.

Indirizza, coordina e supervisiona, nell'ambito regionale, le attività connesse alla fase di programmazione, attuazione, monitoraggio e controllo.

Elabora, nel rispetto del partenariato, il Complemento di Programmazione.

Coordina l'attività finalizzata alla formulazione delle proposte regionali di adeguamento del POR e di adattamento del Complemento di Programmazione.

Richiede all'Assessorato regionale Bilancio e Finanze l'iscrizione nei capitoli operativi di spesa dei contributi pubblici regionali, nazionali e comunitari necessari per il finanziamento delle operazioni inserite nelle misure del Complemento di Programmazione del POR Sicilia.

E' responsabile della predisposizione dei rapporti annuali di esecuzione e del rapporto finale di esecuzione ex art.37 del Regolamento (CE) del Consiglio n.1260/99.

#### **– Assessorato regionale al lavoro, previdenza sociale, alla formazione professionale e all'emigrazione – Direzione formazione professionale**

#### **– Assessorato Agricoltura e Foreste – Direzione interventi strutturali**

#### **– Assessorato regionale alla Cooperazione, all'Artigianato, al Commercio ed alla Pesca - Direzione Pesca**

Coordinano l'attuazione delle misure FSE, FEAOG e SFOP, curandone il monitoraggio sistematico, procedurale, fisico e finanziario.

Svolgono attività di sorveglianza e vigilanza sull'attuazione delle misure cofinanziate dal FSE, FEAOG e SFOP.

Forniscono all'autorità di gestione gli elementi di informazione necessari alla predisposizione dei rapporti annuali di esecuzione e del rapporto finale di esecuzione ex art.37 del Regolamento (CE) del Consiglio n.1260/99.

Cooperano alle attività finalizzate alla valutazione intermedia ex art. 42 del Regolamento (CE) del Consiglio n.1260/99;

Predispongono, in raccordo con l'autorità di gestione, le proposte di adattamento delle misure FSE, FEAOG e SFOP, da sottoporre al Comitato di sorveglianza.

– **Assessorato regionale Bilancio e Finanze – Direzione Bilancio e Tesoro**

Verifica e coordina l'uso delle risorse in entrata e in uscita dal bilancio regionale. Su richiesta dell'autorità di gestione, provvede all'iscrizione in bilancio delle risorse pubbliche necessarie per il finanziamento delle operazioni programmate;

Partecipa al monitoraggio ed al controllo del Programma.

– **Assessorati regionali**

Per le materie di competenza, collaborano con la Presidenza della Regione all'elaborazione delle strategie e degli obiettivi della programmazione.

Contribuiscono alla predisposizione del Complemento di Programmazione, fornendo i dati e le informazioni sui settori di competenza necessari per la definizione delle schede tecniche di misura; in coerenza con gli obiettivi e le linee d'intervento del POR, propongono all'autorità di gestione i parametri ed i criteri settoriali per la selezione della operazioni.

Predispongono, in raccordo con le amministrazioni capofila, le proposte di adattamento e modifica delle misure, anche sulle base delle risultanze della valutazione.

– **Responsabili di misura**

I direttori regionali sono responsabili dell'attuazione delle singole misure previste dal Programma Operativo Regionale per i settori di competenza che fanno capo a ciascuna Direzione regionale. Essi:

- Predispongono ed approvano, ove previsto, i bandi e le circolari per l'acquisizione delle istanze di finanziamento o di contributo.
- Attivano l'istruttoria per la valutazione delle istanze e la selezione delle operazioni da inserire nel Programma. Con atto formale provvedono all'inserimento o all'esclusione delle operazioni nelle misure del Programma Operativo.
- Richiedono all'autorità di gestione l'iscrizione delle somme nei capitoli operativi di spesa per il finanziamento delle operazioni inserite nelle misure del Complemento di programmazione.
- Provvedono all'emissione dei decreti di finanziamento delle singole operazioni ed ai relativi pagamenti. Gestiscono le misure di competenza, assicurando che i beneficiari finali ricevano quanto prima e integralmente gli importi cui hanno diritto.
- Esercitano - di norma istituendo apposite strutture interne - il monitoraggio (procedurale, fisico e finanziario) ed il controllo sull'esecuzione delle operazioni.
- Certificano all'autorità di pagamento le spese relative alle misure di rispettiva competenza, ai fini della presentazione delle domande di pagamento ex art. 32 del Regolamento (CE) del Consiglio n.1260/99;

- Forniscono all'autorità di gestione gli elementi di informazione necessari alla predisposizione dei rapporti annuali di esecuzione e del rapporto finale di esecuzione ex art. 37 del Regolamento (CE) del Consiglio n.1260/99;
- Cooperano alle attività finalizzate alla valutazione intermedia ex art. 42 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1260/99.

Con la legge regionale 15 maggio 2000 n.10 è stata ridisegnata l'organizzazione amministrativa dell'Amministrazione regionale, con il recepimento della normativa nazionale, dettata dal D.Lvo 29/93, incentrata sulla netta distinzione tra funzioni di indirizzo politico amministrativo, proprie del Presidente e degli Assessori, e funzioni amministrative, attribuite alla dirigenza.

La piena applicazione della nuova normativa, che prevede, tra l'altro, la sostituzione delle attuali direzioni con nuove strutture, denominate Dipartimenti, a loro volta articolate in servizi, richiede l'adozione di diversi atti regolamentari, attualmente in fase di elaborazione. Ovviamente, l'applicazione della nuova normativa modificherà profondamente l'assetto organizzativo e procedurale sopra descritto, con particolare riguardo all'aspetto delle responsabilità amministrative e gestionali. La Regione informerà tempestivamente il Comitato di Sorveglianza delle modifiche organizzative scaturenti dall'applicazione della legge citata.

## **1.2. Coinvolgimento dei partner socio-economici e istituzionali**

### **1.2.1. Orientamenti generali**

L'attività di partenariato, già ampiamente attuata nella fase di predisposizione del POR, troverà ulteriore impulso operativo nella fase di attuazione e verifica del programma.

In particolare:

- a) per la fase di predisposizione del Complemento di Programmazione, i "Tavoli partenariali" già attivati per i singoli assi del POR e per la predisposizione dei rapporti provinciali continueranno a lavorare per definire i criteri, le modalità e le procedure più idonee per dare tempestiva ed efficace attuazione alle singole misure programmate;
- b) per le fasi di attuazione e di valutazione intermedia l'attività di concertazione sarà sviluppata sia nell'ambito del Comitato regionale dei fondi strutturali (forum del partenariato) sia all'interno Comitato di Sorveglianza nel quale figureranno rappresentanze delle parti economiche e sociali.

L'autorità di gestione del POR presenterà, in occasione della prima riunione del Comitato di Sorveglianza, le modalità di dettaglio per il coinvolgimento dei partner socio-economici e istituzionali.

### **1.2.2. Autorità ambientale**

L'autorità ambientale della Regione Siciliana è individuata nell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente, Direzione regionale territorio e ambiente. Essa opera ai fini dell'integrazione della componente ambientale in tutti i settori di azione dei Fondi, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, nonché per assicurare la conformità di tali azioni con la politica e la legislazione comunitaria in materia di ambiente.

L'autorità ambientale regionale ha il compito di:

- cooperare sistematicamente con l'autorità di gestione degli interventi e i responsabili di misura in tutte le fasi di predisposizione (a cominciare dal Complemento di Programmazione), attuazione, sorveglianza, monitoraggio e valutazione delle azioni - ai fini dell'implementazione di obiettivi, criteri e indicatori di sostenibilità ambientale, nonché al fine di garantire la corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente. Verrà altresì assicurata la valutazione degli aspetti di tutela del patrimonio storico-architettonico, archeologico e paesaggistico;

- coordinarsi con il Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 144/99, per la definizione degli indirizzi tecnici e metodologici inerenti alla valutazione degli aspetti ambientali;
- in collaborazione con gli organismi competenti, predisporre adeguate sintesi, aggiornate periodicamente, dei dati di base sullo stato dell'ambiente, pertinenti con le azioni finanziate dai Fondi;
- collaborare alla redazione del rapporto annuale di esecuzione, curandone in particolare gli aspetti relativi al perseguimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità ambientale degli interventi, nonché la compatibilità con la politica e la normativa comunitaria in materia di ambiente.

Il rapporto annuale di esecuzione conterrà un'analisi del ruolo svolto dall'autorità ambientale e della sua efficacia ai fini della sostenibilità ambientale degli interventi.

Il pieno coinvolgimento dell'autorità ambientale sarà garantito con la partecipazione alle attività di programmazione e attuazione dell'intervento (ad esempio ai gruppi tecnici, comitati, ecc.). Al più tardi in occasione della prima riunione del Comitato di Sorveglianza del POR, verranno precisate le disposizioni prese per la partecipazione dell'autorità ambientale in tali strutture.

Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei propri compiti e rendere effettivamente possibile la partecipazione dell'autorità ambientale a tutta l'attività di programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione, è indispensabile un rafforzamento delle strutture tecniche ed amministrative dell'autorità ambientale regionale. Quest'ultima istituirà – entro la data d'insediamento del Comitato di Sorveglianza – una apposita struttura permanente.

### **1.3. Organizzazione e trasparenza dei flussi finanziari**

Con riferimento ai compiti descritti all'articolo 34 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 e alle procedure indicate all'articolo 32, la Regione organizzerà i flussi finanziari in modo da garantire il trasferimento rapido ed efficiente delle risorse ai beneficiari finali.

Alla luce delle caratteristiche delle procedure finanziarie comunitarie per il periodo 2000-2006 (articoli 31 e 32 del Regolamento CE n. 1260/1999) è indispensabile conseguire una semplificazione ed un miglioramento dei circuiti finanziari; i principali elementi su cui la Regione interverrà sono:

- il miglioramento del sistema contabile a livello dell'autorità di gestione del programma operativo;
- il miglioramento e la semplificazione delle procedure di trasferimento a tutti i livelli, al fine di rendere le risorse più rapidamente disponibili per i beneficiari finali;
- la creazione di strumenti più efficienti per la raccolta dei dati inclusi nelle dichiarazioni di spesa e la definizione di procedure di controllo incrociato che assicurino la coerenza tra le informazioni di carattere finanziario contenute nei rapporti annuali di cui all'articolo 37 del Regolamento (CE) 1260/1999 e le dichiarazioni di spesa stesse, prima della loro presentazione alla Commissione europea;
- rendere le procedure di bilancio più flessibili, anche attraverso la semplificazione delle voci di bilancio, mediante il cumulo in uno stesso capitolo di spese aventi diverse fonti di finanziamento, prevedendo, eventualmente, allegati analitici al bilancio regionale contenente l'indicazione dell'effettivo utilizzo di ciascuna fonte di finanziamento.

La Regione ha già adottato – con l'articolo 39 della L.r. 8/2000 – alcuni provvedimenti che si muovono in questa direzione. Infatti, la norma prevede che nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siano istituiti due capitoli nei quali far confluire, in uno, le risorse dei Fondi strutturali e dello Stato e, nell'altro, il cofinanziamento regionale; è previsto, altresì, per agevolare

l'attività di monitoraggio e controllo che venga predisposto un apposito sistema di codificazione ad integrazione di quello già presente nel bilancio della Regione.

### **1.3.1. Autorità di pagamento**

Le Autorità di pagamento per il FESR, il FSE, il FEAOG e lo SFOP sono individuate nelle quattro amministrazioni regionali capofila indicate al punto 6.1.2.

Le autorità di pagamento, come indicato agli articoli 9 e 32 del Regolamento CE n. 1260/1999, sono responsabili dell'elaborazione, della certificazione e presentazione delle richieste di pagamento e titolate a ricevere i pagamenti dalla Commissione.

Le Autorità di pagamento provvedono affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima dai responsabili di misura – senza decurtazioni e senza ritardi ingiustificati – gli importi a cui hanno diritto. Nei casi in cui i responsabili di misura, senza giustificati motivi, non provvedano tempestivamente alle erogazioni, l'autorità di pagamento può sostituirsi nel pagamento delle somme dovute.

### **1.3.2. Sistemi di gestione delle risorse finanziarie**

Le somme relative agli interventi sono sempre iscritte nel bilancio della Regione. Una apposita codificazione renderà possibile la rappresentazione della contabilità specifica relativa ai POR Sicilia nell'ambito della contabilità generale.

Dal punto di vista informatico, le operazioni sono supportate dal sistema informativo dell'Assessorato regionale Bilancio e Finanze; riguardo ai circuiti finanziari:

- le risorse comunitarie e quelle del cofinanziamento statale sono versate, a cura del Fondo di rotazione della legge n. 183/87, sul conto corrente infruttifero intestato alla Regione Siciliana presso la Tesoreria Centrale dello Stato, per la realizzazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento dell'Unione Europea;
- la Regione, nel rispetto delle procedure di contabilità, preleva le risorse comunitarie e quelle del cofinanziamento statale dal proprio conto corrente presso la Tesoreria Centrale dello Stato, iscrivendole su uno specifico fondo del bilancio regionale; con provvedimento amministrativo le risorse vengono prelevate dal fondo per l'iscrizione sui capitoli operativi di spesa delle amministrazioni responsabili delle misure del Programma Operativo;
- in relazione alle effettive esigenze di cassa connesse con gli interventi di politica comunitaria, le erogazioni in favore dei beneficiari finali vengono eseguite dai direttori regionali responsabili di misura, sulla base delle attestazioni di spesa e delle richieste di pagamento degli stessi beneficiari finali.

### **1.3.3. Esecuzione finanziaria degli interventi**

Il sistema contabile del Programma Operativo, fondato su documenti giustificativi soggetti a verifica, deve essere in grado di garantire:

- la partecipazione dei Fondi Strutturali nei limiti fissati;
- i pagamenti ai beneficiari finali senza decurtazioni e senza ritardi ingiustificati;
- la conformità degli impegni e dei pagamenti alle prescrizioni comunitarie;
- la destinazione delle azioni coerente con quella indicata nel programma operativo;
- la registrazione delle somme recuperate a seguito di irregolarità accertate.

#### **1.3.4. Modalità di attivazione dei flussi finanziari dei Fondi**

Come previsto dall'articolo 32 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione provvede al versamento di un acconto nei confronti dell'autorità di pagamento contestualmente all'atto del primo impegno che, come stabilito dall'articolo 31, interviene contestualmente alla decisione che approva ciascun intervento. Detta anticipazione è pari al 7% della partecipazione complessiva dei Fondi al singolo intervento e, in funzione delle disponibilità del bilancio, può essere frazionato su non più di due esercizi di bilancio.

Con l'avvenuta erogazione, da parte della Commissione, della anticipazione a favore dell'Autorità di pagamento, lo Stato provvede per quanto di competenza a valere sulle risorse stanziare per il cofinanziamento nazionale, almeno nella stessa misura dell'anticipazione comunitaria. Onde consentire ai soggetti attuatori di disporre della necessaria disponibilità finanziaria, le Autorità di pagamento garantiscono celerità nei trasferimenti delle relative risorse.

La fase successiva del flusso finanziario prevede pagamenti intermedi dei Fondi strutturali a titolo di rimborso di spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori e certificate dall'autorità di pagamento.

Le autorità di pagamento presentano le richieste di pagamento, certificando le spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, contestualmente al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, IGRUE, ed alle amministrazioni capofila dei singoli fondi per il successivo inoltro, da parte di queste ultime, alla Commissione europea.

Una copia completa delle domande di pagamento deve essere trasmessa, a titolo informativo, all'autorità di gestione del QCS.

Le autorità di pagamento elaborano un'unica domanda di pagamento per la quota comunitaria e per la quota nazionale.

Il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, IGRUE, trasferisce alle autorità di pagamento le risorse comunitarie affluite sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87. Le procedure relative al trasferimento della quota nazionale di cofinanziamento vengono attivate contestualmente a quelle relative alla erogazione della quota comunitaria.

Le modalità di gestione delle risorse comunitarie e nazionali attribuite ai programmi operativi devono essere improntate ai criteri di semplificazione, unitarietà, flessibilità e trasparenza, sulla base delle disposizioni vigenti.

I servizi della Commissione si impegnano a rendere disponibili, per via informatica o altro mezzo, le informazioni relative alle tappe procedurali delle domande di pagamento, dalla loro ricezione all'esecuzione dei relativi pagamenti.

La Commissione provvede al pagamento nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini previsti dall'articolo 32 paragrafo 1 del Regolamento CEE 1260/99. Ove la Commissione ritenesse di non rispettare i termini, ne dà notizia motivata all'autorità di gestione, all'amministrazione capofila per fondo ed all'autorità di pagamento entro 2 mesi dalla data di ricezione della domanda di pagamento.

L'ultima fase del flusso finanziario riguarda l'erogazione del saldo. Valgono, per essa, gli stessi principi e le medesime modalità previste per la precedente fase dei pagamenti intermedi nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 32 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

### **1.4. Meccanismi di attuazione: gestione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione e controllo**

#### **1.4.1. Attività e procedure di gestione**

La gestione complessiva delle azioni cofinanziate dai Fondi Strutturali nel POR viene effettuata dalla Regione Siciliana, che vi provvede mediante gli uffici competenti sulle diverse materie.

L'autorità di gestione del programma operativo è responsabile dell'adeguata organizzazione delle competenze, attraverso una chiara definizione dei processi e delle responsabilità. A tal fine, entro la data di approvazione del Complemento di Programmazione, la Giunta regionale di governo approverà un documento che impegna le singole strutture attraverso l'individuazione delle persone responsabili, del personale e dei supporti informatici disponibili, per gli aspetti legati all'attuazione degli interventi, con particolare riferimento:

- al coordinamento e ai rapporti con le autorità di gestione del QCS e del programma operativo;
- alla definizione delle procedure decisionali e di gestione degli interventi;
- alla gestione dei flussi finanziari;
- alla sorveglianza, al monitoraggio e alla valutazione;
- al controllo.

Eventuali deleghe di compiti e responsabilità dovranno essere espressamente indicate in tale documento.

Dall'esperienza acquisita nel periodo di programmazione 1994-1999 si evince che uno dei maggiori punti di debolezza nella gestione del programma risiede nella complessità e rigidità delle procedure amministrative. In tal senso è indispensabile un'ulteriore azione volta alla semplificazione delle procedure.

Al riguardo la Regione ha già avviato una incisiva azione di modernizzazione e semplificazione delle procedure, anche attraverso interventi legislativi che recepiscono le più significative opportunità offerte dalla legislazione nazionale in materia (vale a dire le tre leggi "Bassanini").

Con la legge regionale n. 23 del 7 settembre 1998 sono state infatti recepite le norme della L.127/97 riguardanti la conferenza di servizi e gli accordi di programma: la Regione si impegna ad utilizzare sistematicamente tali strumenti, al fine di accelerare il processo decisionale, segnatamente nel settore dei lavori pubblici.

La recente legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, oltre a recepire la normativa nazionale sul pubblico impiego, introduce ulteriori importanti strumenti per la semplificazione amministrativa prevedendo, tra l'altro, l'istituzione dello *sportello unico per le attività produttive* (articolo 36).

Contestualmente al Complemento di programmazione la Regione si impegna ad adottare uno specifico atto normativo "collegato" al Programma, finalizzato ad introdurre le necessarie innovazioni procedurali per lo snellimento delle procedure di selezione e finanziamento delle operazioni, anche attraverso la riduzione e/o l'eliminazione di passaggi amministrativi superflui e il decentramento delle responsabilità.

L'Autorità di gestione del POR informa almeno una volta l'anno il Comitato di Sorveglianza sui progressi registrati in tale contesto, che valutando la situazione adotterà le misure più opportune.

#### **1.4.2. Trasparenza e comunicazione**

L'accessibilità alle informazioni e alle opportunità legate agli interventi dei Fondi Strutturali è essenziale per l'efficacia delle azioni cofinanziate.

A tale proposito le azioni in materia di informazione e pubblicità dovranno essere realizzate in ottemperanza alla seguente normativa comunitaria di riferimento:

- articoli 34 e 46 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- Regolamento (CE) n. 1159/2000 concernente le azioni di informazione e di pubblicità ad opera degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali.

Responsabile per la comunicazione relativa al POR della Sicilia è:

Presidenza della Regione Siciliana  
Direzione della regionale della programmazione  
Posta elettronica: [direzione.programmazione@regione.sicilia.it](mailto:direzione.programmazione@regione.sicilia.it)

La Presidenza della Regione Siciliana - Direzione regionale della programmazione, provvederà, informandone il Comitato di Sorveglianza, a mettere in atto le misure necessarie per migliorare i collegamenti con “il territorio” (vale a dire le parti economiche e sociali, le autorità locali e altre organizzazioni pertinenti interessate), e ad informare l’opinione pubblica in merito al ruolo svolto dalla Unione Europea in collaborazione con lo Stato membro, ed in particolare dei risultati conseguiti grazie all’intervento dei Fondi strutturali comunitari.

Nel Complemento di programmazione sarà definito il piano delle azioni di comunicazione.

In relazione all’esigenza di rafforzare il sostegno e l’assistenza agli operatori, per potenziare la capacità di elaborazione di progetti a livello locale, la Regione Siciliana provvederà, in particolare:

- all’istituzione di efficienti punti di informazione locali e all’eliminazione di doppioni nelle responsabilità;
- ad un ampio utilizzo di strumenti e tecniche informatiche per la diffusione di informazioni e notizie, sviluppando in particolare il sito web specifico già avviato nel periodo di programmazione precedente;
- all’istituzione di “unità di assistenza tecnica” a livello regionale, allo scopo di fornire consulenza alle autorità locali e agli operatori privati in merito all’utilizzo concreto dei fondi comunitari.

L’autorità di gestione informerà regolarmente il Comitato di Sorveglianza del programma sull’attuazione del piano di comunicazione.

### **1.4.3. Prevenzione del crimine e controllo di legalità sugli investimenti**

Gli investimenti previsti nel POR Sicilia 2000-2006 sono importanti e sono finalizzati alla realizzazione di numerose iniziative con rilevante ricaduta finanziaria ed occupazionale su di un territorio dove risulta presente, anche in misura rilevante, il radicamento della criminalità organizzata. Un radicamento criminale, questo, che nel tempo ha manifestato anche capacità di controllare e gestire attività economiche, spesso di consistente dimensione, attraverso società di comodo e reti complesse di attori sociali.

La Regione Siciliana considera pertanto la prevenzione del crimine come priorità politica inderogabile e si impegna ad assumere tutte le iniziative necessarie per impedire il rischio di situazioni di illegalità e infiltrazioni di tipo criminoso nel ciclo di attuazione del POR.

A tale scopo, la Regione si concerterà con i Ministeri dell’Interno e di Grazia e Giustizia, in particolare con gli organismi preposti per la gestione del programma operativo “Sicurezza per lo sviluppo”, al fine di assicurare una piena trasparenza nella gestione dei flussi finanziari e un costante monitoraggio delle procedure d’appalto, nonché delle opere da realizzarsi nel contesto del POR, con il preciso obiettivo di garantire un controllo di legalità sugli investimenti. In questo contesto la Regione elaborerà un piano d’azione specifico, contenente una serie di misure procedurali e amministrative volte a tutelare l’integrità e la legalità nelle differenti fasi di realizzazione del POR. Tale azione, che coinvolgerà altri soggetti istituzionalmente competenti operanti anche a livello locale, stimolerà la rappresentazione e l’assunzione di responsabilità da parte degli interessi collettivi delle comunità locali.

In particolare, al fine di minimizzare il rischio di un’effettiva realizzazione delle infiltrazioni criminali, la Regione promuoverà adeguate iniziative di natura amministrativa finalizzate al controllo *ex-ante* ed alla verifica *in-itinere* dell’attuazione del POR che, per essere credibili, saranno concepite come strumenti efficaci di deterrenza preventiva dei comportamenti illeciti.

Inoltre, al fine di intensificare l'azione di monitoraggio del territorio, la Regione promuoverà l'adozione di protocolli di legalità con le Prefetture e gli Enti locali in sintonia con quanto già previsto in sede di realizzazione dei contratti d'area e dei patti territoriali.

Il rafforzamento della Pubblica Amministrazione locale e regionale é una condizione essenziale per il raggiungimento delle finalità previste dal piano d'azione.

La Regione farà ricorso, in sede di realizzazione del POR, alle possibilità di intervento offerte dall'Accordo di Programma Quadro su *Sicurezza e legalità organizzata* che si intende stipulare nel quadro di un'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo nazionale e la Giunta regionale. Per queste attività la Regione si avvarrà anche della collaborazione dell'*Esperto Trasversale in Sicurezza e Legalità*, previsto nella Struttura Operativa di Gestione del POR.

Infine, con il preciso obiettivo di garantire un efficace coordinamento delle attività ed una valutazione complessiva delle situazioni di rischio, sarà assicurata la partecipazione incrociata, come peraltro già previsto dal QCS, di rappresentanti PON e POR ai rispettivi Comitati di Sorveglianza, con specifica relazione del rappresentante del Ministero dell'Interno sull'intensità del rischio di interessi criminali nel ciclo di investimenti.

#### 1.4.4. Sorveglianza

##### COMITATO DI SORVEGLIANZA

Nel quadro di quanto previsto dall'articolo 35 del Regolamento CEE 1260/99, il Comitato di Sorveglianza articola i suoi lavori su due livelli:

- a) un livello decisionale, di cui fanno parte l'autorità di gestione e le amministrazioni nazionali a cui spetta direttamente la responsabilità programmatica e contabile della realizzazione degli interventi e le amministrazioni responsabili delle politiche comunitarie trasversali per lo sviluppo sostenibile e le pari opportunità;
- b) un livello di concertazione e consultazione che coinvolge le altre amministrazioni e le parti economiche e sociali, cui viene riconosciuto un potere d'iniziativa e di proposta.

Il Comitato di Sorveglianza del POR Sicilia 2000/2006 è istituito con Decreto del Presidente della Regione Siciliana.

L'autorità di gestione e le parti promuovono una equilibrata partecipazione di donne e uomini al Comitato che è così composto:

- l'autorità di gestione del POR . Il Presidente della Regione (o un Assessore delegato) assume la presidenza del Comitato;
- i Direttori regionali preposti alle direzioni capofila dei fondi strutturali o titolari di linee di linee d'intervento del Programma Operativo, che concorrono alla definizione dell'unica posizione regionale, espressa dall'autorità di gestione del POR;
- un rappresentante dell'Autorità ambientale regionale;
- il responsabile della Struttura Regionale responsabile della politica trasversale delle pari opportunità, che sarà individuata dalla Giunta regionale prima della costituzione del Comitato;
- un rappresentante del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
- un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- un rappresentante del Ministero per le Politiche agricole (agricoltura);
- un rappresentante del Ministero per le Politiche agricole (pesca);

- un rappresentante del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE);
- un rappresentante del Ministero dell’Ambiente;
- una rappresentanza della Commissione Europea (con voto consultivo);
- se del caso un rappresentante della Banca Europea degli Investimenti (BEI) (con voto consultivo);
- quattro rappresentanti delle parti economiche e sociali e delle ONG ambientali, che possono partecipare anche a rotazione (con voto consultivo).

La composizione del Comitato di Sorveglianza potrà essere modificata su proposta dello stesso Comitato.

I membri del Comitato di Sorveglianza saranno designati dalle rispettive strutture entro un mese dalla sua istituzione.

I rappresentanti delle parti economiche e sociali e delle ONG nel Comitato di Sorveglianza saranno designati nell’ambito del Comitato regionale dei fondi strutturali, entro un mese dall’istituzione del Comitato. I criteri fondamentali sui quali basare la scelta della rappresentanza dei partner economico e sociali saranno quelli del bilanciamento paritetico degli interessi tra imprese e lavoro dipendente, della prevalenza della rappresentatività degli interessi e degli utenti al centro degli interventi programmati e della competenza.

Con apposito regolamento interno verranno fissate le modalità di funzionamento e partecipazione del Comitato di Sorveglianza. Tale regolamento verrà adottato dal Comitato di Sorveglianza nel corso della sua prima riunione.

Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno due volte l’anno.

Per l’istruttoria, la definizione e l’approfondimento del quadro delle problematiche e delle proposte il comitato si avvale del supporto tecnico ed organizzativo di una struttura appositamente individuata.

Per l’espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato di Sorveglianza, e di tutti i compiti derivanti dall’attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso e dalla concertazione con le “parti”, nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi, sarà costituita una Segreteria Tecnica, dotata di un numero di addetti contenuto e, comunque, congruo all’entità dei compiti da assolvere.

La Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza è istituita presso:

*Presidenza della Regione- Direzione Programmazione  
Responsabile: Direttore pro-tempore  
Posta elettronica: [direzione.programmazione@regione.sicilia.it](mailto:direzione.programmazione@regione.sicilia.it)*

Le spese di funzionamento di tale segreteria, ivi comprese quelle relative al personale, potranno essere poste a carico delle risorse dell’Assistenza tecnica, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 30 del Regolamento (CE) 1260/99, in materia di ammissibilità delle spese.

Il Comitato di Sorveglianza svolge i compiti indicati nell’art. 35 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, quelli indicati nel POR e nei regolamenti interni.

Nell’ambito delle proprie attività il Comitato di Sorveglianza, attraverso l’analisi e la valutazione delle informazioni relative allo stato di attuazione, verifica l’opportunità di adottare le necessarie azioni per assicurare un efficiente, efficace e completo utilizzo delle risorse, anche attraverso opportune riprogrammazioni. Le procedure necessarie saranno definite nel regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del POR.

Il Comitato di Sorveglianza disporrà di una pagina web e di un indirizzo di posta elettronica dedicato.

## **MODIFICA DEL POR**

Il QCS può essere modificato nel rispetto di quanto indicato all'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

### **1.4.5. Sistema di monitoraggio**

Il sistema di monitoraggio del POR deve permettere di:

- registrare le informazioni relative all'attuazione al livello previsto dall'articolo 36 del Regolamento (CE) 1260/1999;
- disporre di dati finanziari, procedurali e fisici affidabili e, ove possibile, aggregabili;
- fornire informazioni specifiche che eventualmente si rendessero necessarie (ad esempio, in occasione di controlli).

L'Autorità di gestione del POR garantisce, fin dal momento dell'approvazione del Programma stesso, l'attivazione e il corretto funzionamento del sistema informatizzato di monitoraggio e si impegna ad adottare le azioni necessarie ad assicurarne la piena e completa operatività, a partire dal 31.12.2000 per tutto il periodo di programmazione 2000-2006.

L'Autorità di gestione è responsabile - anche avvalendosi del supporto tecnico del Nucleo di valutazione previsto dall'articolo 1 della legge n.144/99 - dell'impostazione e della realizzazione del sistema di monitoraggio del Programma Operativo, nel rispetto dei seguenti criteri di base:

- immediata adozione nel modello di monitoraggio del sistema di indicatori di programma (finanziari, procedurali e di avanzamento fisico) individuati a livello di QCS;
- rispetto dei modelli omogenei di output dell'attività di monitoraggio dei programmi del QCS 2000-2006 (tabelle, indicatori sintetici, analisi comparative, elaborazioni).

## **RACCOLTA E FLUSSI DI DATI**

I dati vengono raccolti a livello di progetto ed aggregati per misura sotto la responsabilità del responsabile di misura. Il responsabile di misura trasmette i dati raccolti all'autorità di gestione del Programma Operativo, che provvede alla loro trasmissione al sistema di monitoraggio del Ministero del Tesoro.

L'Autorità di gestione del Programma Operativo attiva tempestivamente, e comunque entro il 31.12.2000, un sistema di monitoraggio che preveda la raccolta dei dati, la loro imputazione al sistema informativo, la verifica della qualità degli stessi, in ausilio alle attività del responsabile di misura.

La raccolta dei dati viene effettuata nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti specifici di ciascun fondo.

## **MONITORAGGIO FINANZIARIO**

I dati finanziari vengono rilevati a livello di progetto e successivamente aggregati a livello di misura. I dati si riferiscono alla spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari finali, nel rispetto delle definizioni di cui all'art. 30 del Regolamento (CE) n. 1260/1999. I dati vengono confrontati, a livello di misura, asse prioritario e programma operativo, al piano finanziario vigente per ciascun programma operativo e complemento di programmazione.

## **MONITORAGGIO FISICO**

I dati fisici vengono rilevati a livello di progetto e, ove possibile, aggregati sulla base della griglia di indicatori comuni così come definiti dall'Autorità di gestione del QCS. Il monitoraggio viene effettuato sugli indicatori di realizzazione e, quando possibile e significativo, di risultato e di impatto indicati nel Programma Operativo e nel Complemento di Programmazione. In linea

generale gli indicatori di risultato e di impatto sono stimati in sede di valutazione sulla base dei dati di monitoraggio resi disponibili a livello di progetto e di misura.

#### **MONITORAGGIO PROCEDURALE**

Il monitoraggio procedurale viene attivato definendo schede di rilevazione per tipologie di opere e modelli di aggregazione dei dati a livello di misura. Il monitoraggio procedurale è attivato a livello di misura (procedure di attuazione e gestione della misura) fino alla fase di individuazione dei progetti. I dati procedurali vengono successivamente rilevati a livello di progetto scegliendo una soglia dimensionale di significatività dei progetti (variabile per settore e territorio) e definendo il percorso procedurale da monitorare.

#### **PERIODICITÀ, CODIFICA E TRASFERIMENTO ELETTRONICO DEI DATI**

I dati finanziari, fisici e procedurali vengono aggiornati e diffusi sulla base delle indicazioni fornite dall'autorità nazionale responsabile del sistema centrale di monitoraggio.

I dati vengono rilevati a livello di progetto (massimo livello di disaggregazione). I livelli successivi di aggregazione sono: misura, asse prioritario, Programma Operativo. Ogni progetto e ogni misura vengono associati al codice di "categoria di intervento" indicato dalla Commissione europea.

I dati di monitoraggio fisico e procedurale sono inseriti nella relazione annuale di attuazione del Programma operativo predisposta dall'autorità di gestione.

#### **ACCESSO ALL'INFORMAZIONE**

I dati di monitoraggio del POR, a livello di asse prioritario, sono disponibili all'interno della pagina web del Comitato di Sorveglianza.

Il Comitato di Sorveglianza del POR stabilisce contenuti e modalità di altre forme di divulgazione dei dati di monitoraggio.

### **1.4.6. Valutazione**

#### **IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL POR**

La corretta attuazione del QCS e dei relativi programmi operativi rende necessaria l'attivazione di un sistema di valutazione articolato per programmi ma fortemente coeso ed omogeneo per quel che riguarda procedure, metodi, tecniche e contenuti.

A livello regionale, l'attività di valutazione sarà affidata alla Direzione regionale della Programmazione, che si avvarrà del supporto tecnico qualificato del Nucleo di valutazione istituito in base all'articolo 8 della L.r. 6/88 sulla programmazione ed all'articolo 1 della legge 144/99.

#### **VALUTAZIONE INTERMEDIA**

L'autorità di gestione del POR - con la collaborazione dell'autorità di gestione del QCS e la Commissione Europea - è responsabile dell'organizzazione della valutazione intermedia del Programma Operativo. La valutazione intermedia si effettua conformemente all'articolo 42 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 e viene svolta tenendo conto delle procedure, delle metodologie e delle tecniche individuate e condivise nell'ambito del sistema di valutazione del QCS e sulla base del sistema di indicatori assunti per l'attività di sorveglianza e valutazione del QCS e dei singoli programmi.

La Regione selezionerà il valutatore indipendente del POR Sicilia (con la stipula del contratto) entro il 31.12.2001.

## VALUTAZIONE EX-POST

La valutazione ex-post del POR ricade nella responsabilità della Commissione europea, in collaborazione con lo Stato membro e l'autorità di gestione del Programma, conformemente all'articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

### 1.4.7. Controllo

La responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi, da effettuarsi conformemente all'art. 38 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, spetta all'autorità di gestione, che di norma si avvale di strutture interne dedicate.

L'autorità di gestione del programma operativo è responsabile, ai sensi dell'art. 34 del suddetto Regolamento, della regolarità delle operazioni finanziate e dell'attuazione di misure di controllo interno compatibili con i principi di sana gestione finanziaria.

Le attività di controllo vengono espletate sia in concomitanza con la gestione (in quanto parte integrante di essa) che in momenti successivi, ai fini anche della verifica dell'efficacia e affidabilità dei sistemi di gestione e controllo utilizzati.

La regolare esecuzione delle operazioni, conformemente agli obiettivi di una sana gestione finanziaria, che l'autorità di gestione del programma deve garantire, presuppone una conseguente ed adeguata organizzazione degli uffici coinvolti nelle attività di gestione e controllo.

Il complesso delle norme regolamentari in materia individua tre principali funzioni:

- a) l'attività di gestione;
- b) l'attività di controllo contabile-finanziario sulla gestione;
- c) la verifica dell'efficacia del sistema di gestione e controllo.

Nel Complemento di Programmazione saranno puntualmente definiti gli uffici responsabili della gestione e quelli responsabili del controllo contabile-finanziario, in modo da garantire che le attività di gestione e controllo siano separate e svolte con autonomia funzionale.

La verifica dell'efficacia dei sistemi di gestione e controllo dovrà essere affidata ad un ufficio regionale funzionalmente indipendente sia dall'autorità di gestione che dall'autorità di pagamento.

Tale ufficio - che sarà istituito dalla Regione entro la data di approvazione del Complemento di Programmazione - attesta la fondatezza della certificazione finale conclusiva dell'intervento ai sensi dell'art. 38.1 f) del regolamento 1260/99 e sarà responsabile dei controlli sistematici, da effettuarsi nel corso della gestione ed in ogni caso prima della liquidazione degli interventi, riguardanti almeno il 5% della spesa totale e un campione rappresentativo dei progetti e delle iniziative approvate, riguardanti:

- controlli di progetti di vario tipo e dimensione;
- controlli sulla base del rischio individuato;
- controllo delle concentrazioni di progetti in capo ad un soggetto attuatore;
- controllo dell'applicazione pratica e dell'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo;
- controllo della concordanza tra un adeguato numero di registrazioni contabili e i pertinenti documenti giustificativi;
- controllo della rispondenza della natura degli impegni e dei tempi delle spese alle prescrizioni comunitarie e alle caratteristiche fisiche delle schede approvate.

L'autorità di gestione si impegna ad utilizzare una pista di controllo conforme alle indicazioni che fornirà il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E. entro 6 mesi dall'approvazione del QCS.

Controlli sull'impiego dei finanziamenti dei Fondi Strutturali potranno essere effettuati:

- dalle Autorità di gestione degli interventi a livello centrale e regionale, sulla base delle rispettive competenze istituzionali e delle attribuzioni di legge;
- dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E. partecipando sia a quelli disposti dalle Autorità di gestione degli interventi che dalla Commissione europea e dalla Corte dei Conti Europea.
- dalla Commissione Europea e dalla Corte dei Conti Europea.

#### **ESITI DEI CONTROLLI**

A controllo ultimato, viene predisposta una relazione esplicativa del lavoro che si è portato a termine, relazione che rimane agli atti dell'organismo o ufficio che ha effettuato il controllo; l'autorità di gestione viene adeguatamente informata degli esiti del controllo.

Nel caso si rilevino irregolarità, abusi, o reati di qualunque genere, i funzionari che hanno effettuato il controllo inviano le dovute segnalazioni alle Autorità competenti.

Il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, I.G.R.U.E., si attiene agli accordi bilaterali con la Commissione europea e alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia e provvede all'invio delle schede riguardanti le irregolarità riscontrate al competente Organo di coordinamento presso il Dipartimento per le Politiche Comunitarie.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Comunitarie comunica alla Commissione Europea le irregolarità riscontrate, conformemente alla normativa vigente, e la informa delle azioni amministrative e giudiziarie intraprese per il recupero dei fondi perduti.

L'autorità di gestione del POR, in conformità agli articoli 34 e 38 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, deve assumere le iniziative più idonee a risolvere le problematiche di carattere gestionale e procedurale evidenziate dai controlli effettuati.

#### **1.4.8. Specificità di attuazione dei “progetti integrati”**

I “progetti integrati” definiti al punto 3.4 si realizzeranno attraverso l'utilizzazione congiunta e l'integrazione di misure dello stesso asse, ovvero attraverso l'integrazione di misure appartenenti ad assi diversi.

Il Complemento di Programmazione evidenzierà i seguenti aspetti:

- identificazione dei contesti territoriali o tematici destinatari prioritari degli interventi dei progetti integrati;
- individuazione degli obiettivi dei progetti integrati;
- indicazione della strategia di intervento;
- procedure di progettazione, approvazione e finanziamento dei progetti integrati e ammontare delle risorse complessive loro destinate;
- modalità e criteri per la selezione dei singoli progetti e dei beneficiari finali;
- identificazione delle misure che, all'interno dei vari Assi, contribuiscono alla realizzazione dei progetti integrati;
- indicazione del soggetto responsabile dei progetti integrati;
- indicazione dei criteri utilizzati per l'individuazione del soggetto interno alla Regione responsabile del coordinamento tra le varie misure del POR coinvolte e della valutazione dei progetti integrati;
- modalità di coordinamento fra i diversi centri di responsabilità all'interno della Regione e con i soggetti locali;

- eventuali procedure per l’attivazione di poteri sostitutivi da parte del soggetto responsabile;
- eventuale modalità di partecipazione del responsabile del progetto al Comitato di Sorveglianza;
- integrazione con gli altri strumenti di pianificazione territoriale secondo modalità coerenti con le leggi n. 112/98 (Legge Bassanini) e n. 142/90 (concernente il coordinamento e l’accelerazione di procedure amministrative);
- eventuale integrazione con gli altri strumenti di promozione dello sviluppo locale (Patti territoriali, ecc.).

La Regione provvede a nominare con apposito atto formale il proprio soggetto interno responsabile del coordinamento di tutte le attività tra i vari responsabili di misura del POR interessati dal progetto integrato al fine di garantire unicità di azione e intervento per le competenze che restano in capo all’Amministrazione tra cui anche la valutazione ex-ante e in itinere del progetto integrato.

Gli interventi relativi al settore agricolo, forestale, agro-alimentare, di sviluppo rurale e della pesca di competenza del FEOGA e dello SFOP dovranno in ogni caso essere attuati conformemente alle misure del relativo programma operativo regionale dalle autorità regionali designate. I progetti dovranno essere istruiti dalle stesse autorità regionali nel rispetto delle stesse regole definite dalle misure del POR. Nessun sistema separato di istruttoria, monitoraggio e controllo delle singole misure potrà essere attuato.

### **1.5. Riserva di efficienza ed efficacia**

Il programma concorre all’assegnazione della riserva comunitaria e nazionale coerentemente con quanto indicato nel QCS e sulla base della proposta dettagliata – elaborata, per la riserva comunitaria, in stretta concertazione con la Commissione Europea – relativa a criteri, procedure e modalità tecniche, che l’autorità di gestione del QCS presenterà nella prima riunione del Comitato di Sorveglianza del QCS stesso.

L’autorità di gestione del programma fornirà tutte le informazioni necessarie alla rilevazione degli indicatori individuati per la verifica del rispetto dei criteri per l’assegnazione delle riserva comunitaria e nazionale.

### **1.6. Rispetto della normativa comunitaria**

Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, le azioni oggetto di un finanziamento dei Fondi Strutturali devono essere conformi alle disposizioni del Trattato e della legislazione comunitaria emanata in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie.

L’autorità di gestione del programma è responsabile del rispetto della normativa comunitaria, come indicato all’art. 34 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, e comunica al Comitato di Sorveglianza almeno una volta l’anno la situazione in termini di rispetto della normativa comunitaria, evidenziando eventuali problemi e proponendo soluzioni.

La verifica del rispetto delle politiche comunitarie riguarda prioritariamente (ma non esclusivamente):

- le regole della concorrenza;
- le gare di appalto;
- la tutela dell’ambiente;
- le pari opportunità;
- le politiche del lavoro;
- le piccole e medie imprese.

### **1.6.1. Le regole della concorrenza**

Il cofinanziamento comunitario di regimi di aiuto di Stato alle imprese è subordinato all'approvazione di detti aiuti da parte della Commissione, in conformità agli articoli 87 e 88 del Trattato.

Tuttavia, gli aiuti che si configurano come aiuti “de minimis” non sono soggetti all'obbligo di notifica e non richiedono pertanto approvazione preventiva.

Per quanto riguarda il settore agricolo e lo Sviluppo rurale, il riferimento alla programmazione nazionale di cui alla legge 499/99, ed in particolare al Piano agricolo nazionale, è pertinente nella misura in cui detta programmazione è conforme alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.

### **1.6.2. Le gare di appalto**

Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali sono attuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi; le comunicazioni destinate alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e/o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana precisano gli estremi dei progetti per i quali è stato deciso il contributo comunitario.

### **1.6.3. La tutela dell'ambiente**

Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali devono essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di tutela e miglioramento dell'ambiente disposti dal Trattato e concretizzati nel Programma di politica e d'azione dell'Unione europea a favore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonché con gli impegni assunti dall'Unione nel quadro di accordi internazionali. Le azioni finanziate dai Fondi strutturali devono inoltre rispettare la normativa comunitaria in materia di ambiente.

Nella realizzazione degli interventi dovrà essere data priorità all'attuazione delle direttive ambientali comunitarie in vigore e al conseguimento degli obiettivi in esse stabiliti, al fine di colmare i ritardi tuttora esistenti nella loro implementazione.

I rapporti annuali di esecuzione di cui all'articolo 37 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 dovranno contenere una dettagliata disamina dello stato di implementazione (e del conseguimento degli obiettivi in esse stabiliti) delle principali direttive comunitarie in materia di ambiente correlate con le azioni dei Fondi strutturali.

### **1.6.4. Le pari opportunità**

L'attuazione del principio delle pari opportunità tra uomini e donne viene affrontata in modo integrato in tutti gli aspetti della strategia di sviluppo. Per selezionare gli interventi, quando possibile, saranno adottati criteri che tengano conto delle considerazioni relative alle pari opportunità.

Per la promozione del principio sarà utilizzato tutto il potenziale delle misure ammissibili a disposizione. Particolare attenzione sarà prestata ai seguenti punti:

- incrementare la presenza femminile all'interno della forza lavoro; sono necessarie anche azioni positive specifiche per innalzare i tassi di occupazione;
- garantire alle donne l'accesso al lavoro attraverso progetti di sviluppo locale e una programmazione negoziata;
- assicurare un'adeguata presenza delle donne nelle iniziative di orientamento, istruzione e formazione;
- migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle donne, anche attraverso il potenziamento dei servizi sociali e anche per conciliare vita familiare e professionale;

- migliorare la situazione lavorativa delle donne e promuovere la partecipazione femminile alla creazione di attività socio-economiche.

Particolare attenzione viene inoltre dedicata all'attuazione del principio di pari opportunità sul versante dell'inserimento sia sociale che lavorativo delle persone svantaggiate e degli immigrati.

#### **1.6.5. Le politiche del lavoro**

La centralità del tema lavoro all'interno dell'Unione Europea è confermata dall'introduzione nel Trattato di Amsterdam di un nuovo titolo sull'occupazione; inoltre, gli Stati membri hanno deciso, in occasione del Vertice sull'Occupazione tenutosi a Lussemburgo nel novembre 1997, una strategia europea per l'occupazione che si articola in quattro assi principali: occupabilità, imprenditorialità, adattabilità e pari opportunità.

La valutazione dell'impatto occupazionale nel suo complesso sviluppata nel QCS costituirà base di riferimento per il Complemento di programmazione; particolare attenzione verrà dedicata alla verifica del rispetto delle indicazioni comunitarie in tema di occupazione e alla valutazione degli effetti di natura occupazionale delle singole azioni.

#### **1.6.6. Le piccole e medie imprese**

Nella realizzazione della valutazione di conformità delle azioni oggetto dei Fondi Strutturali alle politiche comunitarie si considererà con particolare attenzione la partecipazione delle piccole e medie imprese al programma.